

TI_GERICHTE 17.2015.92 vom 26. November 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.92

FR: TI_GERICHTE 17.2015.92 du 26 novembre 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2015.92 del 26 novembre 2015

Regeste

La totale omissione dell'interrogatorio dell'imputato in occasione del pubblico dibattimento costituisce un vizio procedurale importante che giustifica il rinvio della causa al tribunale di primo grado

Erwägungen

E. 2

L'art. 341 cpv. 3 CPP prevede che, all'inizio della procedura probatoria dibattimentale, chi dirige il procedimento interroghi in modo dettagliato l'imputato riguardo alla sua persona, all'accusa e alle risultanze della procedura preliminare. Tale disposto è, per quanto riguarda l'obbligo del giudice di interrogare l'imputato durante il dibattimento, imperativo (Gut/Fingerhut , in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 341 CPP; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, ed. 2009 / 2a ed. 2013, n. 1324). Diversa, ossia non imperativa, è la portata del disposto solo relativamente al momento, all'interno della procedura probatoria, dell'interrogatorio e all'ordine in cui gli ambiti dello stesso (persona dell'imputato, accusa e risultanze della procedura preliminare) saranno affrontati dal giudice (Gut/Fingerhut , ibid. ; Schmid, ibid. ; Hauri/Venetz , in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 341 CPP). L'interrogatorio dell'imputato è, infatti, un atto essenziale del procedimento (de Preux , in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011 , n. 13 ad art. 341 CPP), che dà al tribunale la possibilità di prendere personalmente conoscenza dell'imputato e della di lui posizione riguardo all'accusa e alla procedura preliminare, così come di acquisire elementi essenziali per la prosecuzione del dibattimento. In particolare, dalla posizione dell'imputato sull'accusa dipenderà l'ampiezza dell'ulteriore assunzione di prove (STF 6B_492 2012 del 22 febbraio 2013 consid. 2.4.1; Schmid , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 6 ad art. 341 CPP; Hauri/Venetz , op. cit. , n. 16 ad art. 341 CPP). L'interrogatorio è una concretizzazione del principio inquisitorio e del dovere del giudice di informare e di porre domande – in particolare, in caso di un imputato non rappresentato – (cfr. DTF 124 I 85 consid. 3a), così come del principio della pubblicità del dibattimento (cfr. art. 69 CPP), e la sua intensità dipenderà dal quadro probatorio, dalla completezza degli atti di causa e dalla gravità delle imputazioni. Se esso può essere adattato e abbreviato in presenza di atti particolarmente completi e/o di casi bagatellari, una sua riduzione sproporzionata o la sua totale omissione non sono ammessi, pena la violazione dei principi appena indicati (Gut/Fingerhut , op.cit. , n. 10 seg. ad art. 341 CPP; Hauri/Venetz , op. cit. , n. 14 segg. ad art. 341 CPP; Schmi d, op. cit. , n. 8 seg. ad art. 341 CPP, che precisa come, in caso di necessità, a fronte di imputati non rappresentati, l'interrogatorio può essere ripreso anche nella fase di discussione, durante l'arringa). In particolare, anche qualora la pubblica accusa abbia svolto

un'istruzione particolarmente accurata ed esauriente riguardo alla persona dell'imputato, il giudice deve, ottenuta una conferma delle risultanze della procedura preliminare, concentrarsi sulla situazione dell'imputato al momento del dibattimento, che potrebbe essersi modificata dopo gli accertamenti già svolti dall'autorità inquirente (Hauri/Venetz , op. cit. , n. 15 ad art. 341 CPP). L'interrogatorio sull'accusa e sulle risultanze della procedura preliminare, d'altro canto, seppur suscettibile di riduzioni, fornirà, in ogni caso, elementi essenziali al prosieguo del dibattimento (cfr. supra), ragion per cui una sua completa omissione è comunque esclusa.

E. 3

In concreto, come visto, durante il dibattimento del 23 aprile 2015, il giudice di primo grado ha ommesso di procedere all'interrogatorio dell'imputato che ha ritenuto del tutto superfluo alla luce di atti di causa sufficientemente chiari. Se, da un lato, è vero che l'imputato, allora non rappresentato, ha prodotto una serie di documenti durante la procedura probatoria (cf. verb. dib. di primo grado, pag. 2) e ha avuto modo di esprimersi nella fase della discussione procedendo all'arringa e presentando anche un relativo scritto, che è stato annesso al verbale (all. 1 a verb. dib. di primo grado), è vero anche, dall'altro, che proprio la circostanza che l'imputato non fosse rappresentato richiedeva una particolare attenzione da parte del giudice di prime cure, che avrebbe dovuto condurre un interrogatorio in modo attivo e porre le domande necessarie ad isolare gli aspetti rilevanti al giudizio, sia a carico che a discarico dell'imputato, nonché accertare la di lui situazione personale. Avendo completamente ommesso l'interrogatorio dell'imputato in occasione del dibattimento 23 aprile 2015, il primo giudice ha, dunque, violato l'art. 341 cpv. 3 CPP, nonché i doveri e principi da tale disposto concretizzati. Tale violazione costituisce un vizio importante non sanabile in sede di appello. Si impone, pertanto, un rinvio della causa ex art. 409 cpv. 1 CPP.

E. 4

Per questi motivi, la causa va rinviata alla Pretura penale, che provvederà ad esperire un nuovo dibattimento, comprendente l'interrogatorio dell'imputato, e a pronunciare una nuova sentenza. Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio

E. 5

Visto l'esito del procedimento, gli oneri processuali per la procedura d'appello sono integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia di fr. 500.00 relativa alla procedura di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP), mentre le spese di fr. 120.00 vanno riportate sulla nuova procedura di primo grado e sulla loro attribuzione deciderà l'istanza inferiore con la nuova decisione. Lo Stato rifonderà all'appellante, a titolo di ripetibili, fr. 800.- per il procedimento di appello, mentre non si assegnano ripetibili per il dibattimento di primo grado, giacché allora l'appellante non era rappresentato (art. 436 cpv. 3 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 3, 80, 81, 84 , 341, 348 segg., 379 segg., 398 segg. e 409 CPP; 29 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese, l'art. 428 cpv. 4 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, l'art. 436 cpv. 3 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.